



Provincia di Taranto

settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

OGGETTO: Istanza procedimento unico ex art. 27/bis del d.lgs. 152/06 e smi – Proponente CBS Srl.
Riscontro vs. nota prot. n. 5653 del 18 febbraio 2020.

Con la presente si riscontrano i contenuti della nota in oggetto ed in particolare si forniscono le seguenti argomentazioni in ordine ai due quesiti formulati circa la corretta applicazione dei criteri localizzativi previsti nel PRGRS ai fini della realizzazione dell'impianto di trattamento sedimenti e terreni contaminati mediante la tecnica del *soil washing* nel porto di Taranto.

Dal sito istituzionale di codesta Amministrazione si è provveduto altresì a recuperare la documentazione tecnica presentata dal Gestore ed allegata all'istanza di PAUR ex art. 27/bis del d.lgs. 152/06 e smi relativa al progetto "Impianto di trattamento sedimenti e terreni contaminati mediante tecnica del Soil Washing da realizzarsi presso il porto di Taranto": l'impianto di soil washing avrà una capacità di trattamento di 200 ton/h per le operazioni recupero R5, R12, R13 da effettuare sui rifiuti identificati ai codici CER indicati nel documento "Elenco codici CER". Nei medesimi documenti il Gestore riferisce che "Preliminarmente alla cantierizzazione, per la realizzazione dell'impianto in progetto, sarà realizzato il completamento degli interventi previsti nel Progetto Esecutivo di Messa in Sicurezza e Bonifica della falda dell'area ex Yard Belleli in quanto tale operazione si inserisce negli interventi di attuazione del PRP del Porto di Taranto come propedeutica alla realizzazione della cassa di colmata di ampliamento del cosiddetto "V Sporgente". Il progetto di Messa in sicurezza e Bonifica della falda dell'area Yard Belleli approvato con DM del MATTM n. 5197 del 131/07/2014 prevede l'incapsulamento integrale dell'area con la bonifica della falda di monte (lato SS 106 jonica) e la pavimentazione dell'intera superficie dell'ex Yard Belleli che - secondo quanto riferito da CBS srl - è attualmente in corso sotto la direzione della Sogesid spa.

Tanto premesso ed in ordine ai quesiti di codesta Amministrazione si argomenta quanto segue:

Quesito 1:

Il Decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 al comma 2 dell'art. 142 "Aree tutelate per legge" dispone che:

"Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;*
- b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865".*

L'art. 38 "Beni paesaggistici e ulteriori contesti" delle NTA del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16 febbraio 2015 dispone altresì che "In sede di adeguamento ai sensi dell'art. 97, e comunque entro due anni dall'entrata in vigore del PPTR, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione, precisano la delimitazione e rappresentazione in scala idonea delle aree di cui al comma 2 dell'articolo 142 del Codice."

www.regione.puglia.it

Provincia di Taranto
Protocollo N.0012169/2020 del 28/04/2020



Come si evince dalla lettura della Determinazione Dirigenziale n. 2 del 01 gennaio 2020 della Sezione Tutela e Valore del Paesaggio, nell'ambito del procedimento *de quo*, il Comune di Taranto ha trasmesso la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5910 del 06/06/2019 di presa d'atto della delimitazione ai sensi dell'art. 38, comma 5 della NTA del PPTR.

Il PRGRS della Regione Puglia con riferimento al fattore ambientale "Territori costieri e territori contermini ai laghi" nell'ambito della "Fascia di 300 m dalla linea di battaglia" dispone un vincolo di tipo escludente: tuttavia prevede che "In sede di redazione di Piano Provinciale o di rilascio dell'Autorizzazione la distanza da tali beni potrà essere incrementata in funzione dell'impatto paesaggistico del manufatto".

La definizione di "Territori costieri" conformemente all'art. 142 comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 42/2004 e smi è restituita all'art. 41 delle NTA del PPTR.

Pertanto, preso atto degli esiti della Determinazione Dirigenziale n. 2/2020 relativa al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR e di quanto disposto dall'art. 90 "Autorizzazione paesaggistica" delle NTA del PPTR che al comma 3 recita "Si applicano le esclusioni di cui all'art. 142 co. 2 e 3 del Codice", l'intervento progettuale non può ritenersi in contrasto con i criteri localizzativi degli atti di pianificazione di gestione dei rifiuti speciali avendo lo stesso scontato una verifica di compatibilità con le norme e gli obiettivi del PPTR.

Quesito 2:

Il PRGRS della Regione Puglia prevede che:

Fattore ambientale	Applicazione	Grado di prescrizione
Aree soggette a bonifica	Siti attualmente inquinati	ESCLUDENTE
	Siti sui quali sia stata già effettuata la bonifica	PREFERENZIALE

Il grado di prescrizione di cui al PRGRS può qualificarsi di tipo "preferenziale" ove ricorrano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 248 del d.lgs. 152/06 e smi.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti, distinti saluti.

I Funzionari

Dott. Giovanna Addati

Ing. Daniela Battista

**Il Dirigente della Sezione
Ciclo dei rifiuti e Bonifiche**

Ing. Giovanni Scannicchio

Il Direttore del Dipartimento

Ing. Barbara Valenzano

www.regione.puglia.it